



DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

OGGETTO: DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE N. 86 DEL 05/11/2024 - FONDO DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI - INCREMENTO EX ART 23, COMMA 2, DEL D.LGS 75/2017 (LIMITE UNICO AL TRATTAMENTO ACCESSORIO) ED INTEGRAZIONE EX ART 79, COMMA 3, DEL CCNL 16/11/2022 FUNZIONI LOCALI PERSONALE NON DIRIGENTE.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

VISTA la legge n. 580/93 e s.m.i.;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i. recante "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001, in base al quale ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO il D.P.R. n. 254 del 02/11/2005 recante "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camere di commercio" ed, in particolare, gli articoli 13, comma 4, lettera a e 15;

VISTO lo Statuto vigente approvato con deliberazione di Consiglio camerale n. 3 del 01/12/2022;

VISTO l'art. 40, comma 3-quinquies, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

PREMESSO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone "Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo";

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta camerale n. 83 del 05/11/2024 avente ad oggetto "Direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione contratto decentrato 2024" sono state espresse le linee di indirizzo in ordine alla costituzione della parte variabile del Fondo salario accessorio del personale del comparto ed alla integrazione del Fondo delle Elevate qualificazioni

DATO ATTO, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. RISORSE STABILI (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. RISORSE VARIABILI (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui

vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n. 159 del 28/01/2024 avente ad oggetto "Fondo delle risorse decentrate stabili per il personale del comparto - anno 2024: costituzione" con la quale ai sensi dell'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022 si è proceduto a costituire, limitatamente alle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024;

PRECISATO che, pertanto, la parte stabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è composta, tra le altre, dalle seguenti voci contrattuali:

Art. 79, comma 1, lettera a): importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, CCNL 2016-2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come verificate dal Collegio della Camera di Commercio di CZKRVV, con verbale n. 17 del 19/09/2023, con riferimento alle certificazioni degli Organi di Revisione delle disciolte Camere, in ossequio alle indicazioni date dall'Aran con la nota prot. n. 19652 del 09/06/2015, per complessivi € 127.549,60, al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, per complessivi € 137.592,34;

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale e, segnatamente, l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

RICHIAMATO l'art. 79, comma 2 e s.s. del CCNL 2019/2021 che dispone "Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; [...]

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. [...]"

RISCONTRATO che:

- non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017;

- alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale;

- altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

- l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23."

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle E.Q., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti "complessivi" di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo

fondo retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti;

stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di Elevata Qualificazione;

fondo del lavoro straordinario;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale;

VERIFICATO che il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è quantificato complessivamente in € **810.244,15**, per come di seguito rappresentato:

	Fondo dirigenza	Fondo Elevate qualificazioni	Fondo personale non dirigente	Fondo straordinario	Totale
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV	315.744,52	137.592,34	334.548,18	22.359,11	810.244,15

DATO ATTO che, con riferimento alle risorse variabili di natura discrezionale, la Giunta, con la citata deliberazione n. 83 del 5 novembre 2024, ha autorizzato, valutate le condizioni legittimanti di eventuali integrazioni considerando le capacità e i vincoli di bilancio, i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia nonché, ai sensi dell'art. 79 comma 4 del CCNL 16.11.2022, l'assenza di condizioni di dissesto/deficitarietà strutturale nel bilancio dell'Ente e di procedure di riequilibrio finanziario, la seguente integrazione alla parte variabile del fondo ed al fondo del budget delle E.Q., art 79, comma 3, per l'importo pari ad € **2.336,42**, importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della

composizione degli stessi nell'anno 2021, che si ritiene di ripartire, come indicato dalla Giunta camerale facendo riferimento ai dati 2023, anno di prima costituzione dei fondi della Camera, per cui il fondo delle E.Q. viene così integrato:

art. 79, comma 3: incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2023, primo anno di costituzione unitaria dei fondi della Camera di Commercio di CZKRVV: € 1.049,69;

CONSIDERATO che la Giunta camerale, con la citata deliberazione n. 83 del 5 novembre 2024, con riguardo al trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) anno 2024 - costituito come previsto dall'art. 17 c. 1 del CCNL 16.11.2022 dalla retribuzione di posizione e di risultato ed il cui finanziamento è a carico del bilancio dell'Ente (art. 17 c. 6 del CCNL 16.11.2022), ha evidenziato

che l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 afferma come "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

che dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo sopra richiamato diverse sezioni regionali della Corte dei Conti si sono espresse unanimemente in merito al limite unico al trattamento accessorio ovvero:

- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Puglia, n. 27/2019/PAR del 21 febbraio 2019, con la quale è stato precisato che "il limite ex art. 23 c. 2 del D. Lgs 75/2017 deve essere applicato alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale nel suo ammontare complessivo e non con riferimento ai fondi riferiti alle singole categorie di personale, ciò che rileva non è l'omogeneità settoriale dei valori di riferimento, ma la finalità generale di inclusione, nell'ambito del tetto più volte citato, di tutte le somme complessivamente destinate al trattamento accessorio del personale";

- deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana n. 277/2019/PAR del 25 luglio 2019 con al quale è stato precisato "che il tetto di spesa previsto dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 non può che essere riferito alla spesa complessiva e non a quelle delle singole categorie";

- deliberazione della Corte dei Conti per il Piemonte n. 62/2016, deliberazione della Corte dei Conti per la Toscana n. 59/2017, nonché deliberazione della Corte dei Conti Lombardia n. 150/2019 le quali confermano che il limite di cui art 23 del D. Lgs 75/2017 è da considerarsi con riferimento alle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, complessivamente considerate, sia per il personale del comparto, titolari e non titolari di posizione organizzativa, sia per i dirigenti, e non con riferimento ai fondi delle singole categorie di personale, a nulla rilevando se le risorse siano imputate al relativo fondo ovvero al bilancio.

TENUTO CONTO CHE la Ragioneria Generale dello Stato solo dall'anno 2020 attraverso la propria circolare n. 16/2020 ha affermato che "a seguito di diverse ma costanti indicazioni di sezioni regionali della Corte dei Conti il limite va rispettato per l'amministrazione nel suo complesso, in luogo che distintamente per le diverse categorie di personale (es. dirigente e non dirigente) che operano nell'amministrazione (...). Questa indicazione consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessoria dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni Locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del

limite generale le risorse di una diversa categoria di personale”.

RICORDATO che l'ARAN con proprio orientamento applicativo AFL20 nonché attraverso il parere Protocollo n. 3939/2020 rilasciato a favore della Provincia di Pistoia ha a sua volta affermato che “(...) qualora a seguito della costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti, in base all'art. 57, comma 2, del CCNL 17.12.2020 si determini un minor impegno finanziario e sia pertanto possibile integrare le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, (...) ciascun ente potrebbe adottare le scelte ritenute più opportune, avvalendosi degli strumenti che la disciplina contrattuale gli consente. Anche in presenza di uno stanziamento di risorse inferiore ma, comunque, “adeguato” alla situazione di fatto registrata nell'anno 2020, l'ente avrebbe comunque l'autonomia di stanziare, anche negli anni a venire, ulteriori risorse, utilizzando la lettera e) del richiamato art. 57, comma 2, in base alla propria capacità di bilancio, ovviamente entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia. Per la soluzione della ulteriore questione concernente la possibilità di adeguamento delle risorse destinate ai non dirigenti o alle PO, si rinvia all'orientamento espresso dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare n. 16/2020 riferita al Conto Annuale 2019, relativo alla perimetrazione del limite alla retribuzione accessoria di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs 75/2017”.

TENUTO CONTO che il parere dell'ARAN fa riferimento alle indicazioni dettate dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 16/2020, che contiene le istruzioni per la compilazione del conto annuale del personale. In tale circolare viene evidenziato che il tetto al trattamento economico accessorio è complessivo e non le singole voci. Recita la Circolare citata che la introduzione del tetto complessivo al salario accessorio “consente di incrementare fino alla concorrenza del limite generale della retribuzione accessoria dell'intera amministrazione le risorse di una categoria di personale in presenza di una corrispondente diminuzione di quelle disposte per una diversa categoria. Ciò può avvenire per espressa previsione del CCNL, come è il caso del trasferimento dal fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente delle Funzioni locali alle disponibilità destinate a bilancio in favore delle posizioni organizzative. Ciò può altresì avvenire quando, in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, si disponga la riduzione delle risorse aggiuntive che la parte datoriale aveva in precedenza appostato ai fondi per la contrattazione integrativa, anche di parte fissa, di una categoria di personale. Tale rimodulazione verso il basso consente, ancora in applicazione di ordinarie facoltà disposte dal CCNL, di incrementare fino alla concorrenza del limite generale, le risorse di una diversa categoria di personale”.

RICHIAMATA la citata delibera della Giunta camerale n. 83 del 5 novembre 2024, la quale, in relazione alle possibili esigenze organizzative che si potranno manifestare anche in relazione alla verifica dell'adeguatezza della struttura organizzativa, con riguardo all'istituzione di una nuova posizione o comunque ad ulteriori attività che potranno essere poste in essere dalla Camera, rappresenta la possibilità che il Fondo delle EQ possa risultare non sufficientemente capiente;

CONSIDERATO che alla luce delle esigenze organizzative di prospettiva della Camera di commercio di CZKRVV la Giunta, con la citata delibera della Giunta camerale n. 83 del 5 novembre 2024, incrementa il limite di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 di euro 11.357,97 con riferimento specifico al fondo delle EQ, utilizzando l'eccedenza rilevabile nell'ambito del limite del fondo della Dirigenza per pari importo.

RILEVATO che, a fronte della scelta organizzativa compiuta approvando l'attuale macrostruttura, che vede l'articolazione dei servizi in 12 posizioni di Elevata qualificazione, e tenuto conto della mancanza attuale di figure dirigenziali pur previste dalla citata macrostruttura, la Giunta camerale ha deliberato la destinazione al fondo delle EQ di un importo pari ad euro 11.357,97, riducendo per un pari importo il limite del fondo dirigenti fino a quando, mutate le dotazioni di risorse umane, non si renda opportuno rivisitare eventualmente tale disposizione;

VERIFICATO che il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 è quantificato complessivamente in € **810.244,15**, e a seguito della citata delibera della Giunta camerale n. 83 del 5 novembre 2024 viene per come di seguito rappresentato:

	Fondo dirigenza	Fondo Elevate qualificazioni	Fondo personale non dirigente	Fondo straordinario	Totale
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV	315.744,52	137.592,34	334.548,18	22.359,11	810.244,15
VARIAZIONE LIMITE 2016 DGC 86/2024	-11.357,97	11.357,97	0,00	0,00	0,00
TOTALE LIMITE 2016 PER CZKRVV DOPO INCREMENTO FONDO EQ	304.386,55	148.950,31	334.548,18	22.359,11	810.244,15

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'approvazione del CCNL 21/5/2018 il Fondo delle posizioni organizzative, seppur nei limiti di cui all'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 è finanziato con risorse del bilancio dell'ente, contrariamente rispetto al Fondo del "Comparto" che comunque deve trovare presupposto nelle voci tassativamente previste dall'Art. 67 del sopra richiamato CCNL;

RILEVATO che il Fondo delle E.Q. così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.Lgs. n. 75/2017;

TENUTO CONTO che il Fondo delle E.Q., così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo delle E.Q., come operata con il presente atto, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative o circolari interpretative;

VISTA la delibera del Consiglio camerale n. 23/2023 di approvazione del Preventivo economico 2024 e la delibera della Giunta camerale n. 173/2023 di approvazione del Budget direzionale per l'esercizio 2024 ed i rispettivi aggiornamenti, con cui sono state stanziare le necessarie risorse;

VISTI:

il D.P.R. 254/2005 "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";

la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

il D.L. 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm.ii., art. 40;

il Contratto Collettivo Nazionale Funzioni Locali stipulato il 16 novembre 2022, artt. 79;

DATO ATTO che le suddette premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento dottor Giacomo Faustini;

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di integrare il Fondo delle EQ, ai sensi dell'art. 79, art. 79, comma 3, con un incremento fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione

proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2023, primo anno di costituzione unitaria dei fondi della Camera di Commercio di CZKRVV, per € 1.049,69;

- Di integrare il Fondo delle EQ, per come deliberato dalla Giunta camerale n. 83 del 5 novembre 2024, con un incremento pari ad € 11.357,97;
- Di quantificare il Fondo delle E.Q. in complessivi € 150.000,00;
- Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo delle E.Q. per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2024 afferenti la spesa del personale e di disporre la copertura negli anni successivi sugli appositi capitoli dei relativi bilanci di competenza;
- Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in conformità a quanto disposto dalle vigenti norme in materia.

La presente determinazione è da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art. 32 della legge n. 69/2009

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di Leva)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/03/2005 e s.m.i.)